



COPIA

# COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Viale Duca degli Abruzzi – Palazzo di Città – tel. 0883659111 fax 0883654016

P.IVA e Cod.Fisc.: 00377420716 – [www.comune.margheritadisavoia.bt.it](http://www.comune.margheritadisavoia.bt.it)

## Deliberazione del Consiglio Comunale

### Verbale n. 21

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024 E PRESA D'ATTO DELLA VALIDAZIONE DEL PEF 2024/2025.**

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il giorno VENTISETTE del mese di GIUGNO alle ore 16:00 in Margherita di Savoia, nella sala delle adunanze Consiliari, convocato con appositi avvisi consegnati via Pec a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in prima convocazione.

Risultano	presente	assente		presente	assente
LODISPOTO Bernardo (Sindaco)	X		RICCO Salvatore	X	
BALLARINO Stefania	X		SANTOBUONO Francesca	X	
DAMATO Grazia	X		TESORO Savino	X	
DIELLA Giuseppe	X		GALIOTTA Grazia	X	
LATTANZIO Salvatore	X		DI LECCE Gianluca	X	
LEONE Margherita	X		LEONE Giovanni	X	
MUOIO Elena	X		PESTILLO Francesco	X	
NATOLA Vanessa	X		QUARTA Vittorio Emanuele		X
PIAZZOLLA Salvatore	X				

Assume la presidenza il dott. Giuseppe Diella in qualità di Presidente del C.C., partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Rosa D'Alterio che esercita le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

Il Presidente invita i consiglieri presenti a deliberare in ordine all'argomento indicato in oggetto.

- Visto: Parere favorevole di regolarità tecnica nonché la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio

Ft. Avv. Giuseppe Mandrone

- Visto: si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.lgs. 267

Il Responsabile del Servizio

Ft. Dott. Fabrizio Falcone

La seduta è pubblica

Alle ore 16:22 entra in aula il consigliere Emanuele Quarta.

Risultano presenti n. 16 consiglieri oltre il Sindaco.

Il Presidente comunica che si deve procedere alla discussione del 4° punto all'ordine del giorno "APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024 E PRESA D'ATTO DELLA VALIDAZIONE DEL PEF 2024/2025" e passa la parola al Responsabile del Servizio Finanziario dottor Fabrizio Falcone che relaziona sul punto.

Chiedono di intervenire i consiglieri Gianluca Di Lecce, Quarta Emanuele, Galiotta Grazia, Leone Giovanni. Degli interventi sull'argomento di cui al presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto magnetico, così come sono stati registrati su nastro tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di seduta che verrà conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei Consiglieri e degli aventi titolo.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

**Richiamati** i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. miei., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "... "... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...*";

- **il comma 654** ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";

- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...

- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

**Visto** il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 29/04/2022;

**Visto** l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ...” e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

**Vista** quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata “Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)” che ai sensi dell'art. 1.1. “... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”.

**Dato atto** che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Margherita di Savoia, è costituito ed è operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato Ager Puglia, quale ente territorialmente competente (ETC);

**Preso atto** quindi che, il Piano Economico Finanziario per periodo 2024 - 2025 trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all'art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF ammonta ad € 3.291.080,00;

**Dato quindi atto** che ai sensi dell'art. 7.4 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA con determinazione n. 224 del 18/06/2024, l'Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato Ager Puglia, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

#### **Richiamate:**

- le “Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni” del 12 gennaio 2024 nelle quali, da un lato “... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare

*l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ..."* e dall'altro si prevede che "... *... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ..."*

- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024;

**Dato quindi atto** che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2024, sono complessivamente pari ad € 3.291.080,00;

**Dato atto**, allora, che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

**Tenuto conto**, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

**Tutto ciò premesso**, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2024, di cui alla **Tabella A**) relativa alle utenze domestiche e alla **Tabella B**) relativa alle utenze non domestiche.

**Dato atto** del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR– 2;

**Dato altresì atto** che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r *"...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ..."*;

#### **Visti:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;

- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *"...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ..."*;

- l'art. 7-quater del decreto legge n. 39/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 67/2024 (GU n. 123 del 28.05.2024) che dispone che *"... Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5 –*

*quinqües, del decreto - legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5 -quinqües, del decreto - legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ...”;*

**Visto** l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

**Vista** la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) **UR1,a**, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) **UR2,a**, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

**Richiamato**, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**Acquisito** sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, del responsabile del servizio ambiente e finanziario, ognuno per quanto di propria competenza, e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

**Visto** il D.lgs n. 267/2000;

**Visto** il D.lgs n. 118/2011;

**Visto** lo Statuto Comunale;

Non essendovi altri interventi il Presidente pone ai voti la proposta di delibera di cui al punto all’ordine del giorno. Si procede alla votazione del punto 4 all’odg **“APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024 E PRESA D’ATTO DELLA VALIDAZIONE DEL PEF 2024/2025”**.

Con n. 12 voti favorevoli, n. 5 contrari (Galiotta Grazia, Di Lecce Gianluca, Leone Giovanni, Pestillo Francesco e Quarta Emanuele) e n. 0 astenuti espressi per alzata di mano dai 17 Consiglieri presenti e votanti su 17 assegnati,

### **DELIBERA**

- a) Di prendere atto del Piano Economico Finanziario 2024 – 2025 validato con determinazione n. 224 del 18/06/2024 da parte dell’Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato Ager Puglia;
- b) Di quantificare in € 3.291.080,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2024;

- c) Di approvare per l'anno 2024, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento, rispettivamente sotto le lettere A) e B) quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati; dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;
- d) Di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
- *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
  - *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- e) Di dare altresì atto che le scadenze per il versamento della TARI 2024 sono stabilite dall'art. 25 comma 3 del regolamento comunale TARI, e che solo per l'anno 2024 la scadenza stabilita nel mese di giugno sarà posticipata al mese di luglio;
- f) Di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021).

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con n. 12 voti favorevoli, n. 5 contrari (Galiotta Grazia, Di Lecce Gianluca, Leone Giovanni, Pestillo Francesco e Quarta Emanuele) e n. 0 astenuti espressi per alzata di mano dai 17 Consiglieri presenti e votanti su 17 assegnati, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Ft. Dott. Giuseppe Diella

IL SEGRETARIO GENERALE  
Ft. Dott.ssa Rosa D'Alterio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il **25.07.2024** e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza Municipale, li **25.07.2024**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Ft. Dott.ssa Rosa D'Alterio

Visto per copia conforme all'originale per uso amministrativo o d'ufficio.

Dalla Residenza Municipale, li **25.07.2024**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Ft. Dott.ssa Rosa D'Alterio